



# CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

*Dipartimento Risorse umane e Organizzazione*

14321 - - 26 FEB. 2008

Al Comitato Regionale CRI  
Emilia Romagna  
Via del Cane 9  
40124 Bologna

**Oggetto: Articolazione dell'orario e dei turni di servizio presso il Comitato provinciale CRI Ravenna. Nota n. 803 del 24.2.08**

Si fa riferimento alla nota indicata in oggetto, con cui il Comitato Cri regionale in indirizzo ha chiesto un parere a questo Dipartimento, in merito ad una delibera adottata dal Consiglio Direttivo del Comitato di Ravenna concernente la determinazione delle fasce orarie entro cui espletare il servizio di taxi sanitario nell'ambito del medesimo Comitato, prevedendo una specifica articolazione dei turni.

In particolare, la questione riguarda la legittimità del comportamento del Consiglio Provinciale di Ravenna che ha adottato una decisione in materia di orario e di articolazione dei turni per il servizio di taxi sanitario del medesimo Comitato, prescindendo dal coinvolgimento, nella predetta decisione, delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU presenti sul territorio.

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 7 del CCNL del comparto del personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 1994 - 1997 e biennio economico 1994 - 1995, stipulato il 6.7.95, prevede che la materia dell'articolazione dell'orario e delle turnazione rientra tra quelle di cui l'amministrazione deve fornire un'informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali, inviando tempestivamente la documentazione necessaria.

Il successivamente, l'articolo 8 del medesimo CCNL stabilisce che le medesime Organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione, ai sensi del citato art. 7, comma 2, possono chiedere in forma scritta, ai sensi dell' articolo 9 del d.lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei contenuti dell'informazione stessa, un incontro per l'esame della materia concernente, tra l'altro, l'articolazione degli orari.

L



L'articolo 17, comma 2, del citato CCNL prevede, inoltre che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Ciò posto, si ritiene che, pur avendo il Consiglio Direttivo Provinciale agito nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del vigente Statuto, il quale riconosce al medesimo Organo compiti operativi che può delegare a un funzionario amministrativo, relativamente alla materia che ha formato oggetto della deliberazione adottata, si doveva procedere ad informare preventivamente le OO.SS. rappresentative a livello territoriale, secondo quanto previsto dalla citata normativa contrattuale.

Al riguardo, l'Aran con il parere 499-7B1 si è espressa nel senso che, per ciò che attiene, in generale, alle problematiche concernenti la violazione delle regole in materia di relazioni sindacali, anche la violazione del più leggero dei modelli relazionali previsti (l'informazione) può essere oggetto di ricorso da parte delle OO.SS. al particolare strumento previsto dall'art. 28 della legge n. 300/1970 per la repressione della condotta antisindacale. Inoltre, trattandosi di modelli relazionali da rispettare in via preventiva rispetto alla concreta adozione dell'atto o del provvedimento per i quali sono previsti (informazione preventiva, concertazione), in sede di giudizio, il giudice, oltre a dichiarare l'antisindacalità del comportamento dell'ente, potrebbe anche ordinare la rimozione degli effetti di tale comportamento, invalidando gli atti eventualmente adottati dal datore di lavoro pubblico senza il rispetto del vincolo relazionale prescritto.

Il Capo del Dipartimento  
Dr. Nicola NIGLIO,